



# **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TRUCK ASSISTANCE**

**201901\_02**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **ART. 1. OGGETTO DELLA POLIZZA**

La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni di polizza al verificarsi di un sinistro previsto in polizza.

### **ART. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..

### **ART. 3. ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, la Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'Art.1910 C.C..

In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all'Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.

### **ART. 4. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza purché venga corrisposto il relativo premio. In deroga a quanto previsto dell'Art. 1901 C.C., se la Contraente non paga il premio entro il termine sopra indicato o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 C.C..

### **ART. 5. PREMIO**

Il premio unitario annuo per singolo Assicurato è definito nel Certificato di polizza.

#### **ART. 5.1 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio di polizza viene regolato alla fine di ogni anno e sulla base dei dati comunicati dal Contraente, moltiplicando il numero totale delle applicazioni per il relativo premio unitario.

Entro 15 giorni dalla fine di ogni anno, il Contraente si impegna a trasmettere alla Società l'elenco degli aventi diritto alla copertura.

La Società, procederà pertanto al calcolo delle differenze passive, che dovranno essere pagate dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione.

Qualora il Contraente non provveda al pagamento dei premi di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa richiesta premio da parte della Società, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell'Art. 1901 comma 2, del CC.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

### **ART. 6. EFFICACIA E DURATA DELLA POLIZZA**

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sulla stessa.

#### **ART. 7. TACITO RINNOVO**

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera Raccomandata A.R., da una delle Parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni) e così successivamente.

#### **ART. 8. MODIFICHE AL CONTRATTO**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.

#### **ART. 9. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

#### **ART. 10. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE**

In caso di alienazione dell'azienda della Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Contraente, la polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione.

Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.

#### **ART. 11. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **ART. 12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

#### **ART. 13. VERIFICA DEGLI ASSICURATI**

La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il soggetto che ha beneficiato di una prestazione di assistenza o di una garanzia assicurativa ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con la direzione della Contraente.

#### **ART. 14. PUBBLICAZIONI**

La Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni una sintetica descrizione delle prestazioni assicurative fornite dalla Società. Nelle proprie pubblicazioni, la Contraente dovrà riportare il marchio ed il logo della Società che quest'ultima fornirà. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante la Società, dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte della Società medesima.

#### **ART. 15. TUTELA DEI MARCHI**

Il Contraente prende atto che i marchi, le denominazioni ed i loghi della Società, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome ed alla sua identità economica sono e resteranno nella titolarità esclusiva della Società ed il Contraente non potrà farne alcun uso, se non sarà a ciò preventivamente autorizzata per iscritto di volta in volta.

Alla scadenza del Contratto o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell'altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata.

#### **ART. 16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'Art. 1453 cod. civ e previa diffida ad adempiere ex Art.1454 cod. civ.:

- nel caso in cui la Società interrompa o sospenda, senza preventivo accordo scritto con la Contraente, l'erogazione delle prestazioni nei confronti dei Clienti;
- nel caso in cui la Contraente registri reiterate e fondate lamentele da parte dei Clienti circa l'omessa o parziale prestazione dei Servizi da parte della Società per fatti ad essa imputabili.

Resta inteso tra le Parti che, in caso di recesso, alla Società sarà corrisposto quanto dovuto per le attività effettivamente svolte sino alla data dell'avvenuto recesso.

Nel caso in cui la Contraente risolva il contratto per le causali anzidette lo stesso si riserva di chiedere giudizialmente nei confronti della Società il risarcimento dei danni diretti ed indiretti connessi alla risoluzione contrattuale anche in considerazione degli effetti della mancata prestazione dei Servizi nei confronti degli Assicurati.

Il presente contratto si risolverà automaticamente, previa semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 cod. civ. nei casi di violazione delle seguenti norme contrattuali: Art. 5 (Premio); Art. 26 (Divieto di cessione); Art. 19 (Riservatezza delle informazioni).

In aggiunta a quanto sopra, costituiscono condizione risolutiva del presente contratto: l'insolvenza, il fallimento, l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali, la liquidazione, lo scioglimento, salvo il caso di fusione o conferimento di una delle Parti.

#### **ART. 17. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE**

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

#### **ART. 18. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO**

I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall'Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell'Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall'Assicurato.

#### **ART. 19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Le Parti s'impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali, né potrà trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto.

#### **ART. 20. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ**

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.

#### **ART. 21. VALUTA DI PAGAMENTO**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

## **ART. 22. TERMINE DI PRESCRIZIONE**

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è di due anni a norma dell'Art. 2952 C.C..

## **ART. 23. INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI**

Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati il Documento di Sintesi redatto ai sensi del reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

Il Contraente dovrà sottoporre alla preventiva, reciproca approvazione, prima della pubblicazione, qualsiasi testo, anche di carattere pubblicitario, che semplicemente proponga o illustri le Garanzie del presente contratto.

## **ART. 24. PRIVACY**

Il Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri Clienti, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, agli Assicurati, che usufruiranno delle Garanzie prestate dalla Società l'Informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Contraente, al fine di dare esecuzione alle obbligazioni di cui al presente contratto, si impegna a comunicare alla Società i dati personali degli Assicurati che si rendano necessari per l'erogazione delle garanzie, previa autorizzazione degli stessi.

### **24.1 - INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'Art. 13 del del Regolamento UE 2016/679 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società.

### **24.2 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l'elaborazione di dati relativi agli Assicurati al fine di provvedere all'erogazione delle Prestazioni, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi del del Regolamento UE 2016/679. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

## **ART. 25. CONTROVERSIE TRA LE PARTI**

Le Parti si impegnano espressamente a manlevarsi e tenersi indenni sostanzialmente e processualmente, anche nei confronti dei propri successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, dipendenti, collaboratori, organi amministrativi da ogni pregiudizio, danno (incluso il danno all'immagine), perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda, (sia essa giudiziale che stragiudiziale), e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), di qualsivoglia natura (sia essa contrattuale che extracontrattuale), che sia stata avanzata - in forma singola o collettiva - nei confronti dell'una o dell'altra Parte in qualunque sede, da parte di qualsiasi terzo, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i clienti di ciascuna Parte), in conseguenza della violazione da ognuna delle Parti di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge previsti rispettivamente in capo a ciascuna in relazione all'espletamento del delle attività oggetto del presente contratto.

## **ART. 26. DIVIETO DI CESSIONE**

E' fatto espresso divieto alle Parti di cedere il presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento del danno.

**ART. 27. FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente Roma esclusa quindi ogni altra e diversa competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria.

Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

**ART. 28. CLAUSOLA BROKER**

Ove previsto.

Il Contraente dichiara, anche in nome e per conto degli Assicurati, di avere affidato l'intermediazione e la gestione del presente contratto all'Intermediario citato nel Frontespizio di polizza (di seguito Broker).

Tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno quindi svolti per conto del Contraente da parte del Broker ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Società con le modalità previste nella lettera di accordo fra la Società e il Broker stesso.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni generali di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

**ART. 29. RECESSO PER SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**ART. 30. COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte effettuerà nei confronti dell'altra Parte in relazione al presente contratto, dovrà essere trasmessa - salvo diverso patto scritto tra le Parti tramite lettera Raccomandata AR.

**Comunicazioni alla Compagnia**

Sede Legale:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121

00156 Roma

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE A – ASSISTENZA AL VEICOLO

#### GLOSSARIO

<b>Assicurato:</b>	la persona fisica conducente del Veicolo, sia esso il proprietario, così come risultante dalla carta di circolazione, o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso a norma delle disposizioni di Legge in vigore. Dove richiamato si intende anche l'eventuale secondo autista e/o i passeggeri.
<b>Assistenza:</b>	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
<b>Centrale Operativa:</b>	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>Data attivazione:</b>	<b>Contraente:</b> la persona fisica o giuridica che sottoscrive la polizza. data di messa in copertura del singolo Veicolo. Tale data dovrà corrispondere a quella indicata nel tracciato fornito dalla Contraente alla Società.
<b>Estero:</b>	paesi dell'Europa geografica (monti urali esclusi) e quelli affacciati sul bacino del mediterraneo.
<b>Evento:</b>	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente Contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.
<b>Furto:</b>	si intende il reato previsto all. Art 624 C.P. commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
<b>Furto Tentato:</b>	il tentativo di furto si caratterizza appena si raccolgono indizi importanti che rendono verosimile il furto del Veicolo e che caratterizzano l'intenzione dei ladri. Questi indizi sono costituiti da tracce materiali rilevate sul Veicolo.
<b>Guasto:</b>	incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il Veicolo Assicurato in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Ai sensi della presente polizza <b>non</b> è considerato <b>guasto</b> la foratura del pneumatico. Non sono considerati guasti anche quelli causati per negligenza dell'Assicurato quali l'esaurimento del carburante, l'errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo e il blocco dell'antifurto. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc...).
<b>Incendio:</b>	Non sono considerati guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il Veicolo o il relativo rimorchio. la combustione con fiamma del Veicolo o di sue parti, che può auto estendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
<b>Incidente:</b>	qualsiasi avvenimento improvviso, imprevedibile e violento, esterno alla vittima e indipendente dalla sua volontà;

<b>- della Circolazione:</b>	qualsiasi urto contro un terzo o un corpo fisso o mobile, qualsiasi versamento senza collisione preliminare, qualsiasi incendio o collisione che provochi l'arresto del Veicolo sul luogo dell'incidente.
<b>Infortunio:</b>	il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'invalidità temporanea.
<b>Italia:</b>	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
<b>Malore:</b>	indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
<b>Malattia:</b>	ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
<b>- improvvisa:</b>	la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;
<b>- preesistente:</b>	la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione;
<b>Massimale:</b>	la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
<b>Passeggero:</b>	la persona fisica trasportata a titolo gratuito sul Veicolo Assicurato.
<b>Paese di origine:</b>	ai termini della presente polizza si intende l'Italia;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Residenza:</b>	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico in Italia o all'estero.
<b>Rete stradale pubblica:</b>	ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, Art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, 121 – 00173 Roma.
<b>Veicolo:</b>	ai sensi della presente polizza si intende il Veicolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- autoveicolo per trasporto promiscuo: veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 440q.li, destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente;</li> <li>- autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse (motrice);</li> <li>- autotreni: complessi di veicoli costituiti da 2 unità distinte, agganciate, delle quali una motrice (autocarro + rimorchio);</li> <li>- autoarticolato: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;</li> <li>- rimorchi (quando agganciati alla motrice la cui targa sia presente nell'elenco inviato alla Società): veicoli destinati ad essere normalmente trainati da autoveicolo e filoveicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società, con esclusione degli autosnodati,</li> <li>- semi-rimorchi (quando agganciati al trattore la cui targa sia presente nell'elenco inviato alla Società): veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice;</li> <li>- trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi, ad esclusione dei filoveicoli;</li> </ul> che sia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di massa complessiva a pieno carico compresa tra 0 q.li e 440q.li;</li> </ul>



- immatricolato in Italia/con targa italiana compreso la repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano;
- con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura (sottoscrizione della polizza se contestuale);
- con un numero di chilometri non superiore a 700.000 km alla data di attivazione della copertura (sottoscrizione della polizza se contestuale);
- destinato al trasporto di merce e di materiale vario.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

### **Art. 2 ASSICURATI**

Le prestazioni di cui all'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti de:

- i veicoli a motore indicati in polizza;
- il conducente autorizzato dei veicoli indicati in polizza;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati (passeggeri).

### **Art. 3 OPERATIVITA' DELLA POLIZZA**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- in caso di sinistro occorso al Veicolo la cui targa (o il cui nome Assicurato) sia stata comunicata alla Società;
- senza limite di sinistri per Veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

### **Art. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **PRESTAZIONI GARANTITE:**

**Formule "ITALIA" e "ITALIA + EUROPA":**

#### **ASSISTENZA al VEICOLO**

##### **01 - Soccorso Stradale (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo)**

Le seguenti prestazioni sono dovute esclusivamente in caso di incidente da circolazione o guasto che comporti l'immobilizzo del Veicolo assicurato ed avente una massa complessiva a pieno carico compresa tra 0 q.li e 440 q.li. Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa della Società, qualora il

sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del Veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale. Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro di:

- **euro 5.000,00 in Italia**
- **euro 5.000,00 in Europa**

che la Società tiene a proprio carico.

Per il solo prodotto **Truck fino a 35 q.li** il massimale unico per sinistro che la Società tiene a proprio carico è così ridotto:

**euro 500,00 in Italia**  
**euro 1.000,00 in Europa**

Su richiesta dell'Assicurato la Società organizza i seguenti interventi di assistenza entro il limite del massimale sopra indicato:

- qualora il Veicolo possa essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, la Società prende a carico, esclusivamente le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato entro il massimale unico per sinistro sopra indicato. Le spese di riparazione nonché gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato;
- qualora il Veicolo non possa essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, la Società si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino del Veicolo stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, la Centrale Operativa della Società potrà organizzare il traino del Veicolo presso l'officina generica più vicina sempreché aperta ed adeguatamente attrezzata ad eseguire le riparazioni del caso;
- qualora poi il Veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Società si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della rete stradale.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il limite del massimale unico sopra indicato.

Si specifica che:

- la prestazione si intende operante a condizione che il Veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- l'eventuale importo eccedente il massimale unico di cui sopra è a totale carico dell'Assicurato;
- il soccorso stradale del rimorchio o del semirimorchio è prestato solo se lo stesso, al momento del sinistro, era agganciato alla motrice o al trattore la cui targa sia inclusa nell'elenco comunicato dalla Contraente alla Società;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito dell'evento;
- qualora il sinistro coinvolga più veicoli il massimale sopra indicato si intende applicato per ogni targa assicurata per la quale sia stato corrisposto il relativo premio;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del Veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza entro il limite massimo di 10 giorni consecutivi;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo;
- qualora si sia reso necessario il rimessaggio del Veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza, il massimale unico sopra indicato include anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (II° traino) al punto di assistenza;
- in caso di guasto avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del Veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa.

## **02 - Spese di albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo)**

Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il Veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il Veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione opera anche a seguito di furto totale del Veicolo previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del Veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

## **03 - Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo)**

Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del Veicolo Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla propria residenza in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

La Società, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del Veicolo Assicurato, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto di seguito previsto

-a chilometraggio illimitato;

-per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;

-compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;

-di cilindrata 1.200 c.c.;

-con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del Veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e

quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

-Il Veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

-al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;

- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

#### **04 - Recupero del Veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo)**

Qualora il Veicolo assicurato venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per sinistro;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del Veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto di seguito previsto

-a chilometraggio illimitato;

-per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;

-compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;

-di cilindrata 1.200 c.c.;

-con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del Veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

-Il Veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

-al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito.

#### **05 - Informazioni di carattere automobilistico**

In caso di sinistro l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti:

- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni ai pneumatici;
- informazioni sul traffico della rete autostradale italiana;
- stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana.

**Per la sola formula "ITALIA + EUROPA":**

#### **ASSISTENZA ALL'ESTERO**

#### **06 - Consulenza medica telefonica**

La Centrale Operativa della Società, attiva 24 ore su 24, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza.

I medici della Società potranno fornire consigli ed informazioni sui primi interventi da effettuare in caso di infortunio, malattia improvvisa o malore (a titolo di esempio: su interventi di pronto soccorso, sulle modalità di assunzione dei farmaci, reperimento di mezzi di soccorso, reperimento di un medico, ecc...).

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

Qualora poi l'Assicurato, ricoverato, abbia difficoltà a comunicare nella lingua locale con il personale medico potrà richiedere il supporto del personale multilingue della Società.

In deroga a quanto previsto il servizio di cui alla presente garanzia può essere richiesto dall'Assicurato senza limitazioni di volte.

#### **07 - Rimpatrio della salma (valida all'estero)**

In caso di decesso dell'Assicurato, conseguente ad incidente stradale, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all'aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di residenza dell'Assicurato come risultante dal certificato di residenza.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 5.000,00 per Assicurato.

Le spese relative alle cerimonie funebri, all'inumazione ed al recupero della salma sono a carico dei familiari.

Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma o l'Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie.

#### **08 - Autista sostitutivo**

Qualora l'Assicurato non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, in grado di condurre il Veicolo in condizioni di sicurezza a seguito di infortunio o malattia improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri possa sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa fornirà un autista sostitutivo per ricondurre il mezzo al comune di residenza del proprietario del Veicolo o proseguire il viaggio, con il percorso più diretto.

La Società terrà a suo carico esclusivamente le spese di spostamento e i costi dell'autista entro il limite di euro 250,00 per sinistro.

#### **09 - Invio pezzi di ricambio all'estero**

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo assicurato immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

## **10 - Abbandono legale del Veicolo all'estero**

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il valore commerciale del Veicolo assicurato risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi, entro il limite di euro 5.000,00.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari entro 15 (quindici) giorni. La mancata produzione dei documenti necessari all'abbandono legale del Veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

## **11 - Anticipo cauzione all'estero**

Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, la Società si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

Tale somma dovrà essere rimborsata:

- in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita;
- in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza.

In ogni caso la somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 3 (tre) mesi dalla data di erogazione; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società.

## **12 - Dissequestro del Veicolo**

Qualora il Veicolo assicurato sia posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà al disbrigo delle formalità per ottenerne il dissequestro tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250,00 per sinistro.

## **Art. 5 ESCLUSIONI GENERALI**

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

### **1 - eventi straordinari non riconducibili a comportamenti dell'Assicurato:**

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il Conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un paese in stato di pace al momento della sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o della Contraente;
- e) un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il Veicolo o il relativo rimorchio;
- f) foratura del pneumatico, incendio del Veicolo non dovuto a guasto, furto delle chiavi, blocco dell'antifurto;

### **2 - eventi riconducibili alla volontà dell'Assicurato:**

- g) una mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
- h) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- i) dolo, fatto illecito del Conducente, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- j) uso improprio del Veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, raid, rally e relative prove;
- k) conduzione del Veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del Veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) circolazione stradale di veicoli non identificati in polizza (vedi: **GLOSSARIO**, Veicolo);

- o)** circolazione stradale di veicoli, adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose, destinati al trasporto pubblico, a noleggio, alla scuola guida, macchine edili e per trasporto specifico;
- p)** smarrimento o rottura delle chiavi, errore o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L'esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc...);
- q)** circolazione stradale del Veicolo al di fuori del periodo di copertura;
- r)** interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società;
- s)** qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990, e successive modifiche; nel caso di sinistro sia derivante da appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

**3 - eventi riconducibili a terzi:**

- t)** spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, di pedaggio, di carburante e dazi doganali così come l'eventuale importo eccedente il massimale previsto dalla prestazione che sono a totale carico del Conducente/Assicurato e dovranno essere da Lui pagate direttamente al fornitore del servizio;
- u)** spese di sorveglianza e di parcheggio diversi da quelli convenuti dalla Centrale Operativa con l'autosoccorritore;
- v)** danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento;
- w)** per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
- x)** per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore, correlate ad eventi e/o situazioni straordinarie e/o imprevedibili, purchè immediatamente comunicate alla Contraente. In tale caso la Società non potrà essere chiamata a rispondere degli eventuali danni provocati dal fornitore.

## **SEZIONE B – TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE**

### **Glossario**

<b>Arbitrato:</b>	le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assistenza stragiudiziale:</b>	L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Controversia:</b>	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'assicurato la necessità di assistenza legale.
<b>Fatto generatore:</b>	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
<b>Vertenza contrattuale :</b>	Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
<b>Vertenza extracontrattuale :</b>	Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
<b>Imputazione Colposa :</b>	Per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
<b>Imputazione Dolosa :</b>	Per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
<b>Massimale:</b>	la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
<b>Parti:</b>	il Contraente e la Società.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sinistro:</b>	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore
<b>Società:</b>	Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l'Italia
<b>TAR:</b>	Tribunale Amministrativo Regionale.
<b>Transazione:</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
<b>Tutela Legale:</b>	l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
<b>Unico sinistro:</b>	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.



### **Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE:**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

### **Art. 2 ASSICURATI**

Le prestazioni di cui all'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti de :

- il Contraente
- i veicoli a motore indicati in polizza;
- i conducenti autorizzati dei veicoli assicurati;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

### **Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; **è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;**
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;**
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

#### **Art. 3.1 MASSIMALE**

Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato).

- € 10.000,00

**In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.**

#### **Art. 3.2 PRESTAZIONI GARANTITE**

è prevista la possibilità per l'Assicurato di ottenere informazioni su garanzie oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati, condizioni di assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line che risponde al numero telefonico + 39 06 42115554 e che è attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

### **Art. 3.3 ONERI INDENNIZZABILI**

Gli oneri indennizzabili previsti operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del Veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

### **Art. 3.4 IL SINISTRO**

#### **3.4.1 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia**

Ai fini dell'operatività delle Garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati

#### **3.4.2 Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **3.4.3 Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

## **Art. 4 ESCLUSIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie riguardanti azioni di sfratto;
- controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
- le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. Oneri indennizzabili;
- controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
- controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;
- controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.

## **Art. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

### **Art. 5.1 - Sezione ASSISTENZA**

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri telefonici:

**800 153738 oppure + 39 06 42115477**

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato Motor Assistance” e comunicare:

- cognome e nome;
- n. polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (Art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

## **Art. 5.2 - Sezione TUTELA LEGALE**

### **5.2.1 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'Art. Oneri indennizzabili .

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

### **5.2.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. 5.3 Come denunciare il sinistro (esclusa ASSISTENZA)**

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.

L'Assicurato potrà denunciare il sinistro collegandosi al sito <https://trade.axa-assistance.it>, entrare in “Denuncia sinistro” e seguire le “Istruzioni per la denuncia”.

In alternativa potrà scaricare il “Modulo di denuncia” presente nel piedino del sito <https://trade.axa-assistance.it> e spedirlo insieme alla documentazione utile a:

### **Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

Ufficio Sinistri

Casella Postale 20133

Via Eroi di Cefalonia

00128 Spinaceto – Roma

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.

### AVVERTENZA PRELIMINARE

La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. «catena assicurativa», ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

## 1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel: 06/42118.1.

## 2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti n. 121 - 00156 Roma;
- per e-mail: [privacy@axa-assistance.it](mailto:privacy@axa-assistance.it).

## 3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- Dati identificativi dell'Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
- Dati sensibili dell'Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.

## 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

## 5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l'esercizio sia dell'attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l'Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell'Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

## 6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell'organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità.

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento.

Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:

- altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa"), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
- professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
- società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## 7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell'Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento.

## 8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di

conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.

## **9. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:

- a. l'accesso;
- b. la rettifica;
- c. la cancellazione;
- d. la limitazione del trattamento.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:

- e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
- f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
- g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
  1. raccomandata A/R indirizzata a: *Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma*;
  2. all'indirizzo e-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it), oppure posta certificata: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it);
  3. fax al numero: 06/696773785.

## **10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI**

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l'Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati).

## **11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI**

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all'utilizzo dei cookie secondo quanto previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.

## **12. DATI DEI MINORI**

Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all'erogazione del servizio.